



Ricorso n. 234/08

Sent. n. 1398/08

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione,

con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti	Presidente
Angelo Gabbricci	Consigliere relatore
Marina Perrelli	Referendario

**Avviso di Deposito
del
a norma dell'art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio *ex art. 37 l. 1034/71*, introdotto con il ricorso n. 234/08,
proposto _____, rappresentato e difeso dagli avv.
Sartorato, Francescutti e Stivanello Gussoni, con domicilio eletto
presso lo studio dell'ultimo in Venezia Dorsoduro 3593;

contro

l'Amministrazione della pubblica istruzione, in persona del
ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Venezia domiciliataria *ex lege*;

per l'ottemperanza, previa dichiarazione di nullità degli atti emessi
ex art. 21 septies l. 241/90, della sentenza 2249/06 del T.A.R. per il
Veneto, III Sezione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione della resistente Amministrazione, con i
relativi allegati;

visti gli atti tutti della causa;

udito nell'udienza camerale del 9 aprile 2008 (relatore il consigliere avv. A. Gabbricci) l'avv. Francescutti per la parte ricorrente; nessuno comparso per l'Amministrazione resistente; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

1.1. partecipò al concorso per l'immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica, non superò la prova scritta e fu dunque escluso.

Il provvedimento negativo fu impugnato: il giudice d'appello, riformando la decisione di questa Sezione, lo annullò con la sentenza 13 maggio 2005, n. 2421.

1.2. Le prove furono quindi riesaminate, e nuovamente giudicate insufficienti: un secondo ricorso fu proposto, e questa Sezione, con la sentenza 2249/06, lo accolse.

1.3. La nuova decisione riconosce, anzitutto, la violazione della regola, essenziale nelle procedure concorsuali pubbliche, per cui le prove scritte devono restare anonime.

L'Amministrazione, al contrario, nella seconda correzione (che comprendeva una decina di candidati riammessi) non aveva attuato le misure a ciò idonee, in particolare cancellando i segni apposti, nel corso della precedente correzione, sugli elaborati, da collocare poi in buste aventi un identificativo, che ne avrebbe poi consentito l'associazione a ciascun candidato, al termine della correzione.

1.4. Ancora, il ricorso aveva denunciato come avessero illegittimamente fatto parte della nuova commissione gli stessi

componenti della precedente.

La sentenza, condividendo la censura, osserva che, in sede di ricorrezione, è “buona regola - se ciò è possibile (il che si verifica ogni qual volta la Commissione sia stata suddivisa in sottocommissioni) - affidare la rinnovata valutazione delle prove ad una Commissione composta in modo diverso da quella che ha provveduto agli originari adempimenti, al fine di garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'attività di correzione”

1.5. La sentenza 2249/06 ha dunque annullato anche il secondo giudizio sfavorevole, “ordinando altresì all'Amministrazione di provvedere ad un'ulteriore nuova valutazione delle prove scritte di cui trattasi - dopo averle restituite all'anonimato ... affidando la nuova correzione, ove possibile, ad una Commissione giudicatrice composta in modo diverso da quella che vi aveva originariamente provveduto”.

2.1. La nuova correzione non ha tuttavia avuto esito migliore delle due precedenti, ed _____ ha proposto il ricorso per ottemperanza in esame, sul presupposto che non si sarebbero rispettate le prescrizioni stabilite dal giudice.

Anzitutto, secondo il ricorrente, le prove sono state bensì restituite all'anonimato da un funzionario dell'Amministrazione, ma in presenza della commissione che le ha poi valutate, vanificando così lo scopo dell'operazione.

Nella nuova commissione, inoltre, un componente almeno aveva già esaminato le prove _____, pur essendo possibile costituire un collegio completamente nuovo.

2.2. Orbene, le doglianze del ricorrente non sono state sostanzialmente smentite dalla documentazione depositata, ovvero dalle difese dell'Amministrazione.

Sono state dunque violate le prescrizioni contenute nel precedente giudicato, e ciò impone a questo giudice, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva e di merito, di dichiarare l'inottemperanza alla propria sentenza, la nullità del nuovo provvedimento d'esclusione (art. 21 *septies* l. 241/90), e di assumere quindi le necessarie conseguenti statuizioni.

2.3. Va pertanto disposto quanto segue.

A) Un funzionario dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, debitamente assistito, procederà, nei dieci giorni dalla comunicazione della decisione:

1) alla cancellazione di eventuali segni apposti sulle prove
nel corso dell'ultima correzione;

2) alla formazione di copia fotostatica leggibile delle medesime prove, in calce alla quale lo stesso funzionario apporrà data e firma;

3) alla redazione di un verbale di tali operazioni;

4) all'invio, con appropriata accompagnatoria, della fotocopia *sub* 2), nonché di copia della presente decisione, ad altro Ufficio scolastico regionale, che il Collegio individua in quello per il Piemonte.

B) L'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, a sua volta, affiderà la nuova correzione degli elaborati ad una commissione di tre membri, la quale rivestirà l'ufficio imparziale di

commissario *ad acta*, ed i cui componenti saranno scelti tra quelli che, in quella regione, hanno partecipato alla commissione giudicatrice del concorso a posti d'insegnanti di religione cattolica: l'organo così costituito applicherà gli stessi criteri di giudizio già utilizzati durante il concorso suddetto.

Tale fase procedimentale – debitamente verbalizzata – dovrà essere completata entro trenta giorni dal ricevimento del plico da parte dell'Ufficio scolastico.

C) In caso di superamento della prova scritta, la stessa commissione sottoporrà il candidato alle ulteriori prove, che si terranno nel rispetto dei termini dilatori stabiliti dalla disciplina concorsuale applicabile.

D) Per ogni occorrenza, potrà essere interpellato, anche informalmente, il consigliere estensore, che a tal fine viene designato dal Collegio.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

a) dichiara l'inottemperanza della sentenza T.A.R. Veneto n. 2249/06;

b) dispone la rinnovazione del procedimento, nominando un commissario *ad acta*, secondo quanto stabilito in motivazione.

Condanna l'Amministrazione della pubblica istruzione alla rifusione delle spese di lite, in favore del ricorrente, liquidandole in €

2.000,00 per diritti, onorari e spese generali, ed in € 200,00 per spese anticipate, oltre i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio addì 9 aprile 2008.

Il Presidente

l'Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....n.....

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione